

La puntuale rassegna delle fonti è sorretta da una opportuna conoscenza di prima mano della letteratura romanistica essenziale in argomento (tra gli altri Albanese, Dalla, Impallomeni), il che, a mio giudizio, non è marginale ed è un segnale significativo sia dell'apertura culturale dell'A., sia del contributo non secondario che gli studi di diritto romano possono dare ad altri campi del sapere, agevolando un approccio consapevole e scientificamente preciso a temi necessariamente interdisciplinari come quello affrontato nel libro. Forse, sarebbe altrettanto opportuno che anche i romanisti rafforzino, nei loro studi, l'ottica interdisciplinare, così da favorire maggiormente il dialogo con altre discipline, non solo giuridiche. Ma è una strada che già in vari casi è stata percorsa e risulta che continui a esserlo. Comunque sia, il libro di Chiara Miglietta è un segnale incoraggiante della 'presenza', per così dire, efficace dei nostri studi, oltre il campo delle ricerche romanistiche intese in senso stretto.

PAOLO GARBARINO

*Emilio Macro, o dell'amministrazione imperiale unitaria.* Tracciare le biografie dei giuristi romani si rivela talora disperante. Non soltanto, è ovvio, per la frequente scarsità di dati affidabili e il conseguente ventaglio delle ipotesi formulate in dottrina con le quali lo studioso deve confrontarsi, ma soprattutto per il modo sottilmente beffardo con cui la predetta problematica a volte si presenta nello specifico. Prendiamo Callistrato, oggetto dell'ampio studio di Salvatore Puliatti di cui ci siamo occupati in un recente *Sul tavolo* (TI 2.1 [2021] 217-220): noto per un unico elemento onomastico e non citato da alcuno, delle sue origini familiari e logistiche, come del resto del dipanarsi della sua esistenza, non si sa nulla, tanto che viene spontaneo un accostamento in tal senso a Gaio sul quale non c'è bisogno di soffermarsi. Dispiace, certo, constatare che manca ogni appiglio, ma almeno è tutto subito chiaro e ci si rassegna. Piuttosto, attraverso quello che si possiede delle opere di questi *prudentes*, molto o poco che sia, si cerca di delineare delle coordinate temporali pressoché di regola attendibili relative alla loro epoca e agli stadi della loro attività letteraria. Al contempo, studiando con pazienza e metodo questi scritti è possibile lumeggiarne, sia pure con cautela, aspetti

della formazione culturale, interessi, predilezioni, e – se il tempo distruttore non ha inferito oltre misura – anche tratti distintivi della personalità dei loro autori. Ma prendiamo ora Emilio Macro. Qui intanto ci si muoverebbe subito meglio, perché conosciamo *nomen* e *cognomen*, ancorché il primo compaia assai di rado (tre *inscriptiones* del Digesto), ma, poi, sul piano prosopografico emerge una suggestiva schiera di persone tra loro sicuramente congiunte, figure autorevoli e ben conosciute al loro tempo che portano tutte quel nome e quel cognome (per non parlare del prenome). Basti citare Marco Emilio Macro, *legatus Augusti pro praetore* e *consul designatus* in un'epigrafe algerina del 144; suo figlio, Marco Emilio Macro Saturnino, *legatus Augusti pro praetore* di Numidia tra il 172 e il 174, nonché *consul suffectus* nel 174; il quale ha a sua volta due figli, Marco Emilio Macro Dinarco e Marco Emilio Macro Saturnino. Abbiamo inoltre un Marco Emilio Macro Faustiniiano, forse insignito del *clarissimus*, che nel 216 a Tuscolo dedica un'iscrizione encomiastica ad Antonino Caracalla (CIL. XIV.2596). Diciamoci la verità, come resistere alla suggestione di collocare il nostro Emilio Macro in un tale contesto di rango senatorio, magari identificandolo pure – come in effetti è avvenuto – nell'ultimo citato della serie o nel figlio di questi? Sennonché, nonostante autorevoli persuasioni, il *link*, per usare un termine che oggi spadroneggia, obiettivamente non c'è, e quel che resta è soltanto un'ipotesi: invitante e plausibile – non si discute –, ma pur sempre un'ipotesi. In un caso pertanto, se si dice sì, si potrebbe contare su un'ottima base di partenza, nell'altro, se, masticando amaro per la rinuncia a quel tesoretto, si dice no, in totale carenza di citazioni testuali, tra le mani non resta pressoché nulla, onde alla fine si ricade in un *non liquet* in fondo poco dissimile da quello riferibile a Gaio e Callistrato. Con assai apprezzabile (e non così frequente) prudenza, afferma *in limine* (3) che «della vita e carriera di Emilio Macro ... si sa molto poco» Sergio Alessandrì, il quale ha dedicato al giurista e a quattro delle sue cinque opere a noi note uno studio inserito nella stessa collana che ospita la citata monografia del Puliatti (S. A., *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, ERC *Scriptores Iuris Romani* [direz. A. Schiavone] 7, Roma-Bristol 2020, III-192). Ciò premesso, se si ammette il legame con i personaggi citati diventa abbastanza consequenziale pensare al prenome Marco anche per il nostro, nonché a un'origine e a una prima formazione africana (Cartagine?) poi completata a Roma. Depone a favore di un contesto senatorio una produzione letteraria del giurista

orientata alla «gestione territoriale in tutte le sue articolazioni» da cui si può indurre una consolidata esperienza nei gradi alti dell'amministrazione imperiale (5). Incerta peraltro la sua presenza nel *consilium principis* di Alessandro Severo, anche se giocano a favore l'atteggiamento filosenatorio dell'ultimo principe della dinastia africana e la sua abitudine, segnalata dalla *Storia Augusta* (*Alex. Sev.* 16.1), di non approvare alcuna costituzione senza il parere favorevole di venti giureconsulti e almeno cinquanta uomini sapienti. Se il dato è attendibile, che Emilio Macro possa essere stato uno di quei venti appare in effetti probabile. Infine l'avvento del principe barbaro Massimino il Trace, ostile ai funzionari imperiali legati al predecessore soprattutto se di designazione senatoria, può aver determinato l'uscita del giurista dalla scena pubblica. Sulla base di quanto ci ha restituito il Digesto, Macro risulta autore di cinque opere, *De iudiciis publicis*, *De officio praesidis*, *Ad legem vicensimam hereditatum*, *De re militari*, *De appellationibus*, tutte collocabili tra il 210 e il 235 nella vicenda imperiale di Antonino Caracalla e Alessandro Severo, e sempre in due libri, pertanto, anche se formalmente non tali, nella sostanza agili monografie: ciò per l'esigenza, particolarmente sentita in epoca severiana, di dotare i funzionari impegnati nell'amministrazione imperiale di prontuari agevolmente fruibili sul piano pratico con regole uniformi e consolidate derivanti dai senatoconsulti e dalle costituzioni imperiali. D'altra parte la produzione letteraria di Macro, come avviene per Callistrato, Trifonino, Marciano e Modestino, rispecchia il mutamento di un ordine normativo incentrato non più sull'attività rispondente dei giuristi ma ormai univocamente sulla diretta normazione imperiale. Proprio in tale direzione – spiega l'Autore – traguardando come destinatari dei propri scritti magistrati e funzionari, si rivela chiaro «lo sforzo intellettuale del giurista, tutto volto ad elaborare una visione unitaria e organica dell'amministrazione imperiale» (8). In tal senso, per esempio in ambito giudiziario, in Macro viene colta dall'Alessandrì una visione prospettica difforme da quella un po' anteriore di Ulpiano, il quale, in un testo restituito dalla *Collatio* (14.3.3), citando un provvedimento di Caracalla che assegna *ex novo* al *procurator qui nullam provinciam regit* competenza su alcuni giudizi capitali, mostra un atteggiamento polemico in quanto ciò torna a scapito dei governatori di estrazione senatoria. Nell'opera di Macro, invece, la riforma appare come presupposta e in linea con le competenze giudiziarie accordate ai procuratori equestri, nel quadro, appunto, di una visione organica e stabilizzata della complessiva

amministrazione imperiale. Il *De officio praesidis* trova un modello nel più ampio e rilevante *De officio proconsulis* di Ulpiano che un poco lo precede, ma al contempo si occupa anche delle problematiche relative ai *praesides* che non siano promagistrati. L'opera sulla *vicensima hereditatum* per taluni aspetti può dirsi la più originale, in quanto nell'apparato testuale è l'unica che tratta di tale argomento. Anche secondo l'Autore alla stessa avrebbe fornito occasione la revoca da parte di Macrino (217-218) del provvedimento di Caracalla che per incrementare gli introiti fiscali aveva raddoppiato l'imposta sulle eredità e i legati, dal 5% della legge augustea al 10%, e ciò appare ragionevole in quanto prima si sarebbe dovuto parlare di una *decima hereditatum*. Una curiosità: i tre passi che nell'*inscriptio* riportano anche il nome *Aemilius* (D. 2.15.13, D. 28.1.7, D. 35.2.68) sono tratti dall'opera in oggetto. Il *De re militari*, pur forse non fondato su un'esperienza diretta del suo autore, si inserisce in un fortunato filone letterario dell'età severiana, la quale si connota per un incisivo processo di militarizzazione dell'apparato amministrativo, e in cui – facendo seguito all'esordio in età antonina di Tarrunteno Paterno – figurano anche il trattato militare di Menandro, nonché le monografie di Paolo e Tertulliano, rispettivamente *de poenis militum* e *de peculio castrensi*. Il *De appellationibus* – al quale si rivolge anche la recente monografia di Valerio Massimo Minale, *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul de appellationibus di Emilio Macro*, Napoli 2017 (qui considerata) – trova precedenti specifici nel *liber singularis* di Paolo, di cui però sono rimasti soltanto due frammenti più una citazione di Macro, nel trattato in quattro libri di Ulpiano e in quello in due libri di Marciano. Anche se l'appello ha un'origine ormai lontana coincidente con l'avvento di Augusto, poiché, come afferma l'Autore (52) «il fondamento dell'appello al principe è il potere imperiale stesso», onde non appaiono attendibili richiami all'*appellatio tribunorum* o alla *provocatio ad populum*, soltanto in epoca severiana esso diventa un istituto unitario e come tale oggetto della riflessione dei giuristi. Il confronto con le opere di Paolo e Ulpiano conferma diversi tratti di continuità e taluni rilevanti aspetti innovativi in tema di termini e di interesse a proporre il gravame in connessione con i limiti soggettivi della cosa giudicata (D. 49.1.4.2: *Alio condemnato is cui interest appellare potest*), ma sempre nel quadro di una costruzione dell'istituto che ha assunto nel complesso una struttura stabilizzata. Il libro – che secondo i criteri della collana si divide nelle sezioni I «Introduzione ad Emilio Macro», II «Opere» (ciascuna con una «Introduzione»

che precede i «Fragmenta» riportati e tradotti), III «Commento ai testi», e si chiude con gli «Apparati e Indici» (non figura la pur canonica sezione «Testimonia» per carenza dei medesimi) –, fornisce in una prosa asciutta e senza tara, un utilissimo quadro, completo, puntuale e ragionato, delle attuali conoscenze relative a Macro e alle quattro opere analizzate. Senza che ciò incida minimamente sui meriti dell'Autore, sarebbe stato bello avere anche il *De iudiciis publicis*, e così tutto Macro in un libro. Ma è anche vero che l'opera criminalistica impegna da sola quasi la metà dei testi in nostro possesso del giurista e si inserisce in una dimensione scientifica in certa misura a sé stante presentando specifiche implicazioni, onde la scelta appare comprensibile. Come tuttavia, da altro angolo visuale, può dirsi l'attesa.

*Altro che piramidi e Partenone, le fognature romane.* Qualcuno penserà a una *boutade*, e posso capirlo: in primo luogo però, se lo fosse, non sarebbe mia ma, con riferimento alla *Cloaca Maxima*, di Sesto Giulio Frontino, politico e saggista tecnico del I secolo (*De aquaed.* 1.16: *Tot aquarum tam multis necessariis molibus pyramidas videlicet otiosas compares aut cetera inertia sed fama celebrata opera Graecorum*). Ma poi non lo è, posto che la letteratura antica, e non solo quella, è prodiga di giudizi encomiastici sia per la prima imponente opera di ingegneria idraulica – in proposito rasenta l'iperbole lo stupore del Goethe (*Italienische Reise*, München 1981, 548) che la visitò nel 1788 –, sia in generale per la mirabile funzionalità di un complesso impiantistico che entra a pieno titolo nella grandezza di Roma. Anzi, per Dionigi di Alicarnasso (3.67.5) quest'ultima non risiede nelle conquiste belliche ma proprio nel sistema fognario, associato nel plauso dello storico a quello degli acquedotti e delle vie. È noto che nell'ultimo ventennio in parallelo a una proliferazione di studi sulla cittadinanza e i flussi migratori, complici – ma non sempre affidabile viatico alla ricerca scientifica – sollecitazioni del tempo presente, si è assistito nella nostra disciplina a una produzione saggistica pressoché sconfinata sul tema dei beni comuni, in cui ovviamente un ruolo primario è rivestito dall'acqua in rapporto alle diverse presenze di tale elemento sul piano fisico-geologico, alle connesse potenzialità di sfruttamento e, di conseguenza, a una regolamentazione giuridica che si postula permeata di eticità. Peraltro, nonostante qualche sguardo non fuggibile, mancava un lavoro monografico che si occupasse in modo organico dell'argomento delle

condutture fognarie romane con particolare riferimento ai mezzi pretori di tutela legati alle medesime e alle relative estensioni giurisprudenziali. È venuto di recente a colmare la predetta lacuna il ponderato saggio di Michele Giagnorio, *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Bari 2020, XVIII-203, con prefazione di Mario Fiorentini (XI-XVIII). Sebbene sia agli antipodi rispetto alle «chiare fresche et dolci acque» care al Petrarca e neppure possa contare sul fascino e la grandiosità bella e terribile delle potenze equoree, il tema, oltre all'interesse specifico che riveste come fenomeno storico, si presta in modo diretto a un'opportuna riconsiderazione del concetto romano di proprietà connotato da quei caratteri 'forti', assolutistici e individualistici, che, pur nell'acquisita consapevolezza del loro legame con correnti scientifiche e ideologiche superate, mantengono una vischiosità tenace, la quale, ancorché ormai estranea agli studi specialistici, affiora non di rado nelle pagine della manualistica, più debitrice a modelli tralatizi, e soprattutto in chiave di confronto diacronico nelle trattazioni di diritto positivo. In tal senso – come spiega l'Autore nell'Introduzione (1-20) – l'indagine sugli *interdicta de cloacis* è in grado di rivelare una chiara e significativa prevalenza degli interessi sociali su quelli individuali, che si appalesa nella finalità rivolta a inibire comportamenti che si pongano anche soltanto come ostacolo alla *refectio* e alla *purgatio* delle cloache private, e acquista un'ulteriore evidenza nell'esclusione dell'*exceptio vitiosae possessionis* nei confronti di colui che chiede l'interdetto a fini di restauro e di spurgo della cloaca di proprio uso, in ragione di un'*utilitas publica* che non ammette elusioni. Tuttavia l'Autore tiene a precisare che tali interdetti, i quali indubbiamente proteggono anche interessi collettivi primari, non sono da ritenersi espressione di una coscienza ambientale in senso proprio e di un diritto ambientale inteso come tutela di un valore autonomo. Anche se talora si è creduto di poter anticipare all'età antica, e romana in particolare, tale tensione etico-razionale, un presupposto anche a mio credere decisivo che ne preclude l'attendibilità risiede nel necessario collegamento della coscienza ecologica con la consapevole percezione della limitatezza delle risorse naturali e con il principio di responsabilità che la stessa implica (*Das Prinzip Verantwortung* di Hans Jonas [1979]), fondato su un rapporto non antagonistico ma sensibile e solidale tra gli attuali abitanti del Pianeta e le generazioni future (F. Lamberti, *Labeo* 45 [1999] 128-131; M. Fiorentini, *Index* 34 [2006] 353-400; *Index* 35 [2007] 325-355; L. Solidoro Maruotti, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione*

storica [*L'esperienza del mondo antico*], Torino 2009, in part. XIII-XVII). Inoltre va rilevato che non si tratta di interventi operati dal pretore d'ufficio, ma sempre legati all'iniziativa di un cittadino nell'ambito di un rapporto privato. Ciò premesso, è tuttavia innegabile che per la natura e le implicazioni del problema a cui si intende porre rimedio, si manifesta qui una coincidenza tra l'interesse del singolo e quello della comunità. Proprio gli interdetti *de cloacis* costituiscono in tal senso uno degli esempi più immediati, in quanto la piena efficienza del condotto fognario è interesse non solo dello specifico utilizzatore che si attiva e che altrimenti subirebbe un pregiudizio diretto e immediato, ma anche della collettività destinataria della *publica utilitas*. Il primo capitolo (21-73) esamina «Il sistema di raccolta dei rifiuti», dove stante la loro piena concordanza giocano un ruolo imprescindibile le fonti archeologiche e quelle letterarie. L'apertura è riservata alla Cloaca Massima, che tuttavia non nasce – nell'età della monarchia etrusca attraverso il tirannico sistema dei *munera* imposti ai plebei – come la più grande fogna dell'antichità, ma nella veste di un canale scoperto per il drenaggio e il deflusso nel Tevere delle acque che rendevano paludoso e malsano il territorio del Velabro a causa delle frequenti inondazioni. Più tardi, in seguito alla caotica occupazione edilizia del suolo, l'ingente fossato riceve una massiccia copertura a volta e vede mutare, grazie a una serie di interventi successivi, la propria originaria funzione in quella definita da Livio (1.56.2) di *receptaculum omnium purgamentorum urbis*. Informate e puntuali sono le successive descrizioni relative alle manutenzioni degli impianti fognari in età repubblicana e in età imperiale, nonché circa il sistema di raccolta dei rifiuti. Nella prima fase storica – almeno dal III secolo a. C. – a occuparsi di tali incombenze erano i censori, che, individuate le opere da eseguire, chiedevano al senato l'autorizzazione alla spesa e in caso di esito positivo procedevano a redigere lo schema della locazione e alla successiva *licitatio* destinata alla scelta del miglior offerente, il *manceps*, il quale era tenuto a fornire idonee garanzie. Meno agevole appare l'individuazione dei soggetti investiti di tale compito in epoca imperiale: a partire dal regno di Traiano, il controllo è affidato al *curator riparum et alvei Tiberis*, che dal 101 vede aggiunta alla propria titolatura '*et cloacarum urbis*'; quanto al periodo anteriore è ipotizzabile una competenza, quasi per attrazione, dei *curatores viarum*. Peraltro già tra il IV e il III secolo a. C. Roma città disponeva di un'articolata rete di condotti fognari. Il primo livello era quello degli scarichi dalle abitazioni private, canali sotto la linea del suolo che

sfociavano in collettori pubblici o direttamente sui fondi agricoli. Un secondo livello era costituito dalle condutture pubbliche, situate sotto le principali arterie cittadine, che si riversavano nella Cloaca Massima e tramite questa nel Tevere. Il terzo livello si identificava nei bacini di raccolta provenienti dalle citate condutture pubbliche. Anche se in un simile equivoco incorse Carl Adolf Schmidt nel suo saggio del 1850, importante ma del tutto avulso dalle testimonianze archeologiche, non si deve tuttavia credere che ogni casa fosse dotata di una propria cloaca collegata alla fognatura pubblica o quanto meno di uno scarico in un pozzo nero da vuotare periodicamente. È vero il contrario: si trattava di un agio riservato ai più abbienti. Per chi poteva permetterselo c'erano le latrine pubbliche a pagamento (*foricae*), che – stante la disinvolta collegialità delle sedute – fungevano anche da luoghi di socializzazione; gli altri ricorrevano ai *dolia curta*, anfore private del collo poste presso i laboratori dei *fullones* che ne traevano giovamento (l'acido urico serviva a sgrassare i tessuti); infine, *extrema ratio*, espletavano i bisogni fisiologici all'aperto, talora lordando perfino luoghi sacri, o – se possibile ancor peggio – nei piani alti delle proprie *insulae* per poi vuotare di notte il contenuto dell'orinale, e magari gettare pure il medesimo, sui malcapitati passanti. Significativa è l'attestazione di incidenti mortali di tal genere e di severe comminatorie per tutti i descritti illeciti; intuibile inoltre, stante l'attrazione esercitata dall'argomento, il salace umorismo dei satirici (Mart., 11.77.1-3; Iuv., 1.3.268-277). Quanto alla tutela interdittale delle cloache oggetto del secondo capitolo (75-177), il Giagnorio ritiene che, sebbene le fonti menzionino soltanto un *interdictum prohibitorium de cloacis privatis* e uno restitutorio *de cloacis publicis*, almeno originariamente vi fossero entrambe le tipologie di rimedi per le fognature private e per quelle pubbliche. La formula dell'interdetto proibitorio *de cloacis privatis* è riferita da Ulpiano (D. 43.23.1 pr. Ulp. 71 *ad ed.*): poiché talora per operare il restauro o lo spurgo della cloaca utilizzata da Tizio era necessario invadere la proprietà vicina di Caio, quest'ultimo era tenuto a tollerare l'ingresso del *refector* e ciò che comportava l'esecuzione tecnica dei lavori. Come anticipato, non gli poteva opporre l'*exceptio vitiosae possessionis*, per cui anche se il primo fosse stato un utilizzatore *vi, clam o praecario* della fogna, quanto alla ripristino del condotto si sarebbe comunque trovato al riparo da veti. Doveva tuttavia prestare la *cautio damni infecti* in vista di un potenziale *vitium operis*: conseguenza del rifiuto, secondo l'Autore, era la mancata concessione dell'interdetto e la possibilità per il vicino di



ricorrere al mezzo stragiudiziale dell'*operis novi nuntiatio* (99). (Pensare a una subordinazione del rimedio pretorio alla prestazione della *cautio* è ragionevole e, accettato tale presupposto, il corollario della *operis novi nuntiatio* appare conforme ai principî, ciò tuttavia a mio avviso può aprire una *quaestio* – magari da risolversi in chiave storica – relativa, in tal caso, a una coerente tutela dell'interesse collettivo, e, sul secondo punto, sembra collidere con l'impraticabilità dell'*operis novi nuntiatio* in ambito di *refectio* e *purgatio cloacarum* affermata con decisione da Ulpiano [D. 39.1.5.11 Ulp. 52 *ad ed.*; D. 43.23.1.13 Ulp. 71 *ad ed.*]). Poiché tra i *iura praediorum* figura anche una *servitus cloacae* pur di incerta fisionomia, si pone il problema del rapporto tra questa e l'interdetto: in modo persuasivo lo Studioso ritiene che l'*interdictum* trovasse applicazione indipendentemente dalla presenza della servitù. Inapplicabile era poi l'interdetto duplice *uti possidetis* che, tutelando nella contesa possessoria la parte che rispetto all'altra possedeva *nec vim nec clam nec precario*, si poneva in contrasto con l'*interdictum de cloacis* privo della *clausula vitii*. Sarebbe stato Ulpiano, molto tempo dopo l'introduzione da parte del pretore degli interdetti *de cloacis*, il primo a individuare negli stessi una tutela della pubblica *salubritas* in quanto testimone oculare della 'peste Antonina' (forse un'epidemia di vaiolo) e a conoscenza delle teorie di Galeno circa il rapporto di causa-effetto tra l'aria ammorbata dalle acque stagnanti o luride (*caelum pestilens*) e le esiziali malattie epidemiche. Con l'interdetto restitutorio *de cloacis publicis* il pretore vieta che in un impianto fognario pubblico si eseguano lavori che ne mutano l'assetto strutturale oppure che vi si immettano materiali che ne compromettono la funzionalità. Ciò che rileva è il danno oggettivo subito dall'impianto, non la condotta tenuta dal destinatario dell'interdetto la quale in sé appare irrilevante: così non è inibito allacciare la propria cloaca al condotto pubblico – anzi, l'opera è avallata dall'interdetto sulle cloache private –, ma tale intervento non deve risultare di danno a quest'ultimo. Oggetto della tutela non è tuttavia la cloaca pubblica in sé – l'interdetto non è un provvedimento amministrativo –, ma essa presuppone l'iniziativa di un privato che agisce per la lesione di un proprio interesse e vale a dirimere contrasti tra privati cittadini. «Nell'esperienza giuridica romana – scrive l'Autore (170) – il rapporto tra il *civis* e il bene pubblico era concepito in termini privatistici, inteso come materiale disponibilità da parte del singolo cittadino della *res in publico usu*». Il libro di Michele Giagnorio si segnala per l'originalità e l'interesse del tema, nonché per la

molteplicità dei rilevanti aspetti dogmatici, storici, di costume implicati dall'argomento, affrontati dall'Autore con costante ancoraggio alle fonti, sempre sottoposte a un'esegesi paziente e misurata. Ha pertanto ragione Mario Fiorentini, sia quanto al giudizio positivo espresso nella Prefazione, sia per il titolo che le ha dato: «Una monografia sulle fogne, finalmente».

*L'onesto coraggio dell'impopolarità scientifica.* Da poco più di due anni l'*opus magnum* romanistico sull'errore di Philipp Lotmar (Francoforte sul Meno 1850 - Berna 1922), è a disposizione della dottrina grazie all'accurata pubblicazione postuma – con trascrizione dell'originario corsivo gotico – a cura e con introduzione di Iole Fagnoli (*Das römische Recht vom Error*, I-II, Frankfurt am Main 2019; si veda l'acuta recensione di Riccardo Cardilli, *Philipp Lotmar e la dottrina dell'errore*, TI 1.1 [2020] 135-151). Ma – premesso che mentre scrivo queste note altri saggi dell'Autrice sono in corso di stampa – i '*Lotmariana*' dell'amica e docente della Statale e dell'Ateneo berneese si arricchiscono ora di un'ulteriore pubblicazione: I. Fagnoli (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano, Quaderni dell'Archivio Giuridico Sassarese*, 2, Roma 2021, 1-150. Si tratta di cinque articoli che testimoniano della varietà degli interessi tematici in campo romanistico di Philipp Lotmar – sua l'assimilazione del diritto romano alla comune patria spirituale di tutti i giuristi – e, in un caso, della collocazione accademica dello studioso nell'Università di Berna: I. Fagnoli, *Philipp Lotmar e la critica della teoria interpolazionistica* (17-40); U. Fasel, *Philipp Lotmar nella facoltà dell'Università di Berna e all'ombra di Eugen Huber* (41-56); I. Fagnoli, *Tra error e locatio conductio. Il percorso scientifico di Philipp Lotmar* (57-77); S. Lo Iacono, *Ea quae in testamento deleta sunt nella dottrina di Philipp Lotmar* (79-96); I. Fagnoli, *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale* (97-119). In questa sede preferisco rinunciare a un rapido riassunto di ciascun contributo, che ne renderebbe soltanto un'idea sommaria, per soffermarmi in breve su un aspetto che ritengo meriti di essere sottolineato della personalità scientifica e umana dello studioso tedesco trapiantato nella sede accademica elvetica. Ciò, proprio perché credo che un libro così concepito intenda anche valorizzarne il citato profilo. Nel 1887 usciva a Berlino La monografia di Otto Gradenwitz, *Interpolationen in der Pandekten*. «Si fondava con essa – scrive Iole Fagnoli nel primo contri-

buto (23-24) – la teoria interpolazionistica e un metodo che sarebbe diventato il più importante indirizzo della romanistica di quei decenni fino circa alla prima metà del ventesimo secolo». Anche se prima erano comparse opere in tal senso significative, sia pure sotto diversi profili, come il *Labeo* di Alfred Pernice, l'*Edictum Perpetuum* di Otto Lenel, la *Diagnostik der Interpolationen* di Fridolin Eisele, il saggio del Gradenwitz fu il primo a elaborare un metodo teso a individuare gli interventi compilatori in modo sistematico. (Aggiungo *per incidens* che, sebbene poco noto a causa della mancanza di seguito che lo contraddistinse, precedette tutti costoro, negli anni tempestosi della Breccia e di Roma capitale, l'italiano Ilario Alibrandi [1823-1894]). Il saggio del Gradenwitz incontra subito il favore della più autorevole dottrina del tempo, che si manifesta nella recensione adesiva del filologo Wilhelm Kalb, in quella di apprezzamento – pur con alcune critiche specifiche – di uno studioso del calibro di Otto Lenel, il quale, soffermandosi sul metodo esterno e su quello interno per riconoscere gli *emblemata Triboniani*, scrive che nell'applicazione di quest'ultimo – in realtà per vari aspetti il più infido – il Gradenwitz si rivela un maestro. In Italia si muovono un po' sulla stessa falsariga del Lenel Contardo Ferrini, che, pur esprimendo qualche riserva in tema di predominanza dei *verba* sulla *voluntas* nell'interpretazione classica del testamento, esorta gli studiosi italiani a inserirsi con profitto in tale metodologia critica, e Vittorio Scialoja, benché con un invito a una maggiore prudenza nelle conclusioni. Non allineata, in Italia, si mostra la voce di Pietro Cogliolo, con rilievi puntuali e di particolare momento – come per esempio la differenza non colta tra glossemi e interpolazioni – ma che finisce presto soverchiata dalla entusiastica recensione di Paul Krüger. L'editore del *Codex Iustinianus* infatti attribuisce all'opera del Gradenwitz un'importanza addirittura paragonabile a quella connessa alla scoperta di nuove fonti. In un tale contesto, la recensione più profondamente critica, una classica stroncatura, è quella di Philipp Lotmar (1888), allora trentottenne, ancora senza cattedra e in una fase assai difficile della carriera, il quale in una prosa priva di schermi allinea tutti quelli che a suo avviso sono i punti deboli del sistema formulato dal Gradenwitz. L'Autrice li esamina in modo scrupoloso, ed è interessante notare che vi si trova anticipato *in nuce* l'orientamento metodologico legato alle stratificazioni testuali, il quale incontrerà in seguito importanti teorizzazioni, e, al contempo, che ricorrono rilievi critici destinati a diventare delle costanti vari decenni dopo, quando l'*Interpolationenforschung*

incomincerà ad avviarsi al declino. Il coraggio a cui alludo nel titolo non riguarda tanto il rapporto del recensore con Otto Gradenwitz, il quale era molto più giovane di lui e, fino alla conversione al cristianesimo, accomunato dalla religione ebraica, quanto quello di contrapporsi con decisione e pressoché isolato a un'onda che già si mostrava travolgente grazie a concomitanti supporti scientifici di incontestabile autorevolezza. Il Lotmar non conosceva allora la recensione del Cogliolo, si dichiara poi sbalordito per quella del Krüger parlando in proposito di «encomio di terzo grado» e si propone di pubblicare un saggio in cui darà piena dimostrazione delle critiche mosse al Gradenwitz, anche se, per le successive vicende accademiche e personali, si tratta di pagine che non vedranno mai la luce. D'altra parte, vista l'univoca direzione assunta dal vento, egli confesserà «di non volersi impegnare a scrivere un lavoro per poi andare in giro a mendicare con il manoscritto, alla ricerca di un luogo di pubblicazione» (38). Sarebbe ozioso indulgere a confronti con un diffuso e prudentiale costume accademico, anche se un arguto osservatore del medesimo come Antonio Guarino (*L'editto in casa Cupiello*, Labeo 36 [1990] 51 = *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 357) una volta, di fronte all'eccessiva ritrosia di una critica, non riuscì a trattenersi («quasi che io ... fossi tipo da offendermi, e da reagire, con le divisioni corazzate che non ho, a chi, sopra tutto se giovane collega, francamente e civilmente mi dica che il mio pensiero proprio non lo convince»), credo tuttavia che quanto detto finora valga a rendere un'idea chiara e immediata della personalità di questa figura di uomo e di giurista, ora messa a fuoco dal lungo e appassionato impegno di Iole Fargnoli. Peraltro la contesa del nostro con i 'giganti' non si esaurisce qui. Stavolta antagonista è Moriz Wlassak (Brünn [Brno] 1854 – Vienna 1938), considerato ai suoi tempi – e non solo in quelli – il maggiore studioso del processo classico. Già i due *cursus honorum* appaiono eloquenti: mentre il Wlassak è una macchina da guerra che miete allori a ripetizione, sempre vincitore delle cattedre per cui concorre, amico carissimo di Otto Lenel che gli dedica l'*Edictum perpetuum*, destinatario di alti riconoscimenti nelle accademie più ambite, il Lotmar (complici, giusto ricordarlo, le non giovevoli simpatie socialdemocratiche) dopo anni dalla *Privatdozentur* ottiene l'unica cattedra bernese: «Del suo sostanziale isolamento l'esilio svizzero – scrive Iole Fargnoli nel quinto contributo del libro (104) – appare, al contempo, la causa e l'effetto». Unico tangibile segno di considerazione da parte del Paese natale sarà, un anno prima della morte, un

dottorato *ad honorem* dell'Università di Colonia per il fondamentale apporto dello studioso alla moderna scienza giuslavoristica. Philipp Lotmar recensisce, uno dopo l'altro, in forma nel complesso adesiva e non priva di elogi, i due volumi del Wlassak, allora docente a Breslavia, sull'avvio del processo *per formulas* (*Römische Prozeßgesetze*, I [1888], II [1891]), esprimendo, circa il primo, riserve in particolare sul rapporto ivi prospettato tra la *lex Aebutia*, le *leges Iuliae* e i *iudicia legitima*, e in ciò incontra anche la condivisione di Theodor Mommsen. Fin qui il clima rimane sereno. Oltre vent'anni dopo, da tempo ormai cattedratico nella definitiva sede di Vienna, il Wlassak si cimenta sul processo criminale, ove contesta l'opinione del Mommsen e di altri sull'esistenza, pur variamente configurata, della *litis contestatio* in questa tipologia di procedimenti, benché essa trovi chiara menzione in D. 48.16.15.5 (Macer 2 *publ.*) e D. 48.2.20 (Mod. 2 *poen.*). Siamo di fronte, egli afferma, a testi sicuramente interpolati: il processo criminale non ha mai conosciuto la *litis contestatio*, quasi, si potrebbe aggiungere, per una questione di incompatibilità. Il Lotmar è ormai anziano e ha perso la consuetudine delle *Besprechungen* un tempo assai praticate, tuttavia decide di riprendere in mano la penna critica e pubblica un contributo in forma di saggio, ma di fatto un'ampia e dettagliata recensione, in cui sostiene la presenza costante della *litis contestatio* nel processo criminale, sia pure con una fisionomia non sovrapponibile a quella canonica del processo privato. Nonostante un misurato intervento dell'amico Paul Koschaker che poteva anche leggersi come una sorta di mediazione tra le due tesi opposte, la reazione del Wlassak si scatena durissima: in uno studio di oltre cinquanta pagine confuta ogni punto della teoria lotmariana, ma, quel che è peggio, con piglio animoso e sgradevoli toni di superiorità. Sul piano scientifico la *quaestio* si chiude qui: la dottrina successiva gli dà (quantomeno di fatto), ragione e dal canto suo il Lotmar rinuncia a ogni replica. L'Autrice esamina con attenzione tutti i principali elementi di dissenso, che in questa sede non è possibile seguire, auspicando tuttavia, in una temperie profondamente mutata rispetto ad allora, una opportuna rivisitazione della problematica in oggetto (118-119). (A quanto leggo [113], e sempre che non abbia frainteso, mi sembra di scorgere una contraddizione nella tesi del Wlassak, in quanto da un lato egli rimprovera al Lotmar di aver trascurato l'esordio del titolo delle Istituzioni di Giustiniano sui *iudicia publica* [4.18 pr.] in cui si insegna che questi ultimi non hanno alcun punto in comune con gli altri giudizi – *nec omnino quicquam simile habent ceteris iudi-*

*ciis, de quibus locuti sumus, magnaue diversitas est eorum et in instituendis et in exercendis* – e rincara la dose aggiungendo che già la lettura di questo passo avrebbe dovuto convincere il Lotmar dell'erroneità dei suoi rilievi, ma sotto diverso profilo sostiene che la menzione della *litis contestatio* nei due testi di Macro e Modestino citati sopra sarebbe stata inserita proprio dai compilatori per introdurre in tal modo un elemento comune alle due tipologie procedurali). A quel tempo comunque il Lotmar una cattedra l'aveva, sia pure conquistata con difficoltà e non in terra tedesca, per cui da questo angolo visuale non si profilavano pericoli, ma è anche vero che era ormai avanti con gli anni e alle prese con problemi non lievi, stava assiduamente lavorando alla teoria dell'errore che lo assorbiva pressoché totalmente, e, soprattutto, era consapevole di muovere in solitaria contro una corazzata di stanza nelle proprie acque, l'indiscusso e celebrato «Meister der klassischen Prozeßrechtstheorie» (parole di Ludwig Mitteis), come se non bastasse, già venticinque anni prima giudicato dal Mommsen, che si astenne dal farne il nome, uno studioso di sicuro valore, ma astioso e incline ad alterarsi quando non ve ne sarebbe stata ragione (102). Come concludere? Con il noto adagio che il tempo è galantuomo? Per quanto mi concerne, dicendo semplicemente che così era Philipp Lotmar, e che, grazie a Iole Fagnoli, è giusto valorizzarne ora questo aspetto.

*Su quali basi il creditore pignoratizio può alienare una cosa non sua?* Si insegna, ed è peraltro un dato di scienza abbastanza comune, che qualora il debitore risulti insolvente il creditore pignoratizio può procedere alla vendita forzosa dell'oggetto ricevuto in garanzia per soddisfarsi sul ricavato, restituendo al debitore l'eventuale residuo. Detto così è abbastanza semplice, ma il giurista, proprio in quanto tale, non si accontenta di esprimere un dato, interrogandosi anche sul fondamento sotteso al medesimo nell'ambito dei principî e del sistema. Si insegna pure infatti, e ancor prima, che nessuno può trasferire ad altri un diritto che non ha o superiore a quello che ha, e il dogma è espresso non solo, in modo lapidario, in D. 50.17.54 (Ulp. 46 *ad ed.*) – *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*, e, con riferimento alla *traditio* (ma in origine alla *mancipatio*, stante l'esempio del fondo), ribadito anche altrove nel Digesto (41.1.20 pr. [Ulp. 29 *ad Sab.*]), inoltre, trattandosi di un concetto pressoché intuitivo condensato nel noto adagio

*nemo dat quod non habet* o *nemo potest, quod non habet, dare*, reca varie tracce di sé anche al di fuori delle fonti giuridiche. Ci troviamo pertanto di fronte a un creditore che – in base a determinati presupposti – si rende promotore del trasferimento di una *res* della quale non è proprietario, ma soltanto possessore *ad interdicta*, determinandone in tal modo un regolare passaggio di titolarità a favore di un terzo. In tal senso i diritti reali di garanzia, in cui si inserisce il pegno, anche se non comportano una facoltà di utilizzazione della cosa, attribuiscono sulla stessa un potere assai maggiore, e in certa guisa ‘dirompente’, rispetto ai diritti reali di godimento, che pure talora, si pensi all’usufrutto, arrivano a svuotare il contenuto economico del *dominium*. Sebbene infatti incontrino anch’essi un limite nell’altrui diritto di proprietà che ne determina la comune qualifica di *iura in re aliena*, sono in grado, in un caso, di infrangere questa sorta di diaframma in apparenza insuperabile, incidendo in modo radicale sul diritto reale assoluto di proprietà, di cui, come già detto, l’originario titolare può trovarsi a un certo punto privato per iniziativa del pignoratario. Non è difficile immaginare che ciò in dottrina sia stato oggetto di un lungo e articolato dibattito: Pietro De Francisci, per esempio, ha prospettato una sorta di rinuncia implicita del debitore concettualmente non dissimile da quella che in sede processuale avveniva in sede di *in iure cessio*; Alfred Manigk ha pensato a un passaggio di proprietà della *res* dal debitore al creditore pignoratizio che si verificherebbe una volta scaduto inutilmente il termine per l’adempimento in connessione con un’originaria natura commissoria del pegno, la quale, secondo Paul Koschaker e Max Kaser, consentirebbe di inscrivere l’istituto in uno schema di «geteiltes Eigentum», ossia di proprietà condivisa; con impostazione meno teorica e più aderente ai testi, Alberto Burdese ha posto l’accento sull’idea autorizzativa al compimento di determinati negozi da parte di terzi che si mostra tutt’altro che estranea alla mentalità giuridica romana e ha richiamato in proposito la problematica della responsabilità adiettizia e la figura del mandato introdotto dal *ius gentium* nell’ambito dei contratti consensuali. In realtà, infatti, un tentativo, sia pure abbozzato, di rispondere all’interrogativo iniziale nelle fonti si trova, in quanto Gaio (2.62), dopo aver spiegato che talora il *dominus* non ha la *potestas alienandi* della cosa propria e che in altri casi, per converso, tale facoltà spetta a un soggetto che *dominus* non è, a quest’ultimo proposito reca gli esempi dell’agnato curatore del *furiosus*, del *procurator* (probabilmente *omnium bonorum*: nel Veronese c’è una breve lacuna), e conclude con

quello che riguarda il nostro caso (2.64): *item creditor pignus ex pactione, quamvis eius ea res non sit. Sed hoc forsitan ideo videatur fieri, quod voluntate debitoris intellegitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia non solvatur* (il brano compare con lievi varianti anche in I. 2.8.1). Tuttavia, a prescindere dall'incertezza manifestata dall'istituzionista (*forsitan...*), una sorta di accentuata peculiarità o addirittura di anomalia rimane, perché il curatore del pazzo e il *procurator* alienano sì una cosa di altri, ma in virtù di una loro posizione di carattere generale (per di più nella prima ipotesi è presente una *potestas* [tab. V.7a]) e lo fanno nell'interesse del proprietario, mentre il creditore pignoratorio agisce '*una tantum*' e a proprio (preponderante) beneficio. Inoltre si apre il problema relativo al momento di emersione di tale facoltà: escludendo che possa ritenersi originaria, quando è comparsa nel rapporto di pegno? Quale in proposito il nesso con la precedente figura della *fiducia cum creditore*? Quale, inoltre, in entrambi gli istituti, il ruolo del patto commissorio che determina la proprietà stabile (nella *fiducia*), o il suo passaggio (nel *pignus*) in capo al creditore insoddisfatto? Sono soltanto alcuni dei molteplici e ardui problemi che affronta, con pazienza e metodo, la recente corposa monografia di Renato Perani, *Pignus distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratorio*, Milano 2021, XVIII-332, la quale dopo una Premessa (XI-XVIII), si articola in una Parte I, «Contesto, tracce e sviluppi del *ius distrahendi*» (1-50) composta da tre capitoli, una Parte II, «Nodi problematici» (52-98) ancora di tre capitoli, una Parte III, «Alla ricerca della *ratio* giuridica del *ius distrahendi* (99-288), di otto capitoli, per chiudersi con un nucleo di «Riflessioni conclusive» (289-315) recanti una completa ricognizione dei precedenti risultati. Per tratti estremamente sommarî, il *pignus* appare come un istituto dalla forte e qualificante connotazione possessoria e si mostra costantemente influenzato in modo incisivo dalla prassi. Proprio in forza di quest'ultima, nello scorcio della repubblica, sulla sua originaria natura di mezzo di pressione teso a indurre il debitore ad adempiere si inserisce, avvertita come necessaria alla pratica commerciale e creditizia, una potenzialità di natura satisfattiva, che viene a completare il quadro in chiave di garanzia a vantaggio del creditore. Si tratta, appunto, della *potestas alienandi*, che, secondo l'Autore (18-19), in età tardoclassica si trasforma da semplice facoltà in un vero e proprio diritto, onde «si iniziò ... a definirlo, propriamente, *ius distrahendi* o *ius vendendi*». (Tuttavia l'affermazione desta qualche perplessità, in quanto i due testi citati



in proposito a p. 19 nt. 60, D. 13.7.4 [Ulp. 41 *ad Sab.*] e P.S. 2.5.1, non recano tali denominazioni: nel passo di Ulpiano '*hoc tamen iure utimur*' ha un significato diverso; con riferimento alla disciplina del pegno, *ius distrahendi* fa un'isolata comparsa in C. 8.29(30).1 pr. di Alessandro Severo, del 222 [81]. In età posteriore un rescritto di Gordiano del 238 [C. 8.27(28).6] e quelli successivi dioclezianeî della fine del III secolo [C. 8.27(28).11; 14; 16; 19] parlano regolarmente di *distrahendi facultas*; una volta [C. 8.17(18).8] di *distrahendi potestas*. Peraltro, nelle «Riflessioni conclusive» [301] lo stesso Studioso menziona «il cosiddetto *ius distrahendi*»). Una evidente funzione di natura satisfattiva era connessa anche al patto commissorio, il quale, collegato in chiave logica e storica alla struttura della *fiducia cum creditore*, comportava un trasferimento diretto della proprietà dall'oppignorante al pignoratario. La *lex commissoria* trovò diffusa utilizzazione in età preclassica, in seguito tuttavia incontrò ostacoli nella citata veste possessoria del nuovo istituto del pegno e finì col cedere il passo alla *distractio pignoris*, fino all'abolizione decisa da Costantino (CTh. 3.2.1, del 320 [C. 8.34.3, con data 326]), ma già durante la fase avanzata del principato era invalsa la pratica dell'*impe-ratio dominii* rivolta all'imperatore, destinata pertanto a porsi come rimedio sostitutivo, benché congegnato in diversa guisa, del patto commissorio. In ogni caso, l'Autore tiene a sottolineare che il *pignus* come garanzia reale tesa a realizzare la soddisfazione del credito principale non comportò mai di per sé un trasferimento della proprietà in capo al soggetto garantito. Del resto, che il creditore insoddisfatto venda una cosa di cui non è *dominus* trova anche conferma nella mancanza di una sua responsabilità per evizione nei confronti del compratore (D. 21.2.68 pr. [Pap. 11 *resp.*]; D.19.1.11.16 [Ulp 32 *ad ed.*]). Del carattere peculiare, e pressoché di *unicum*, della *potestas alienandi* si è detto. Per l'Autore non vi è nulla che possa evocare il collegamento con un mandato; d'altra parte non sussiste per il creditore alcun obbligo di ricorrere a tale facoltà: egli può continuare a tenere presso di sé l'oggetto ricevuto in pegno sperando così di ottenere una pressione decisiva in ordine all'adempimento, come può restituire la *res* al debitore, in tal caso rimettendogli o no il debito. Esso, come prospetta Gaio, trova ragione nell'autorizzazione pattizia proveniente dal debitore, a lungo indispensabile presupposto per la liceità della vendita, poi divenuta un *naturale negotii*, che, sempre in via convenzionale, poteva essere escluso (*pactum de non vendendo pignore*). Venendo infine alla domanda originaria, secondo lo Studioso la vendita dell'oggetto dato in

pegno comportava il passaggio di proprietà, ma «imperniandosi pur sempre su una situazione di natura possessoria» (313). Il pignoratario prima e il compratore poi avevano il diritto di conseguire il possesso della *res*, in quanto alla base di tale acquisto stava la volontà del proprietario che il diritto riconosceva efficace nella predetta direzione. Quella del creditore pignoratizio non era una *possessio pro suo*, ma una *possessio ad interdita*, forte della difesa pretoria ma non idonea a condurre all'acquisto della proprietà, tuttavia tramite il trasferimento successivo legato alla vendita, tale *possessio ad interdita* si trasformava in *possessio ad usucapionem* a beneficio del compratore, per cui, come scrisse il Burdese «La facoltà di vendere è vista [...] come una sovrastruttura che si innesta sul diritto reale al possesso» (313). Il libro di Renato Perani si rivolge a un tema istituzionale del diritto privato romano e affronta questioni dogmatiche importanti, spesso intricate, talora già di per sé insuscettibili di una risposta del tutto appagante. È dunque comprensibile che talune soluzioni prospettate dall'Autore, peraltro sempre meditate e ragionevoli, in qualche caso possano risultare meno persuasive rispetto ad altre. Rimane comunque il dato di un saggio serio e impegnativo, dedicato a una figura giuridica studiata nel suo atteggiarsi lungo l'intero arco dell'esperienza giuridica romana, incentrato su problematiche costantemente tecniche, che coinvolgono anche testi rimaneggiati dai compilatori giustinianeî in alcuni dei quali il riferimento originario al *pignus* oppure alla *fiducia (cum creditore)* è a volte talmente opinabile da sfiorare l'aleatorietà. In tal senso, *Pignus distrahere* rientra in una tipologia di ricerche, oggi abbastanza infrequenti, su temi dal fascino classico ma obiettivamente scomodi (senza apici), specie se si tratta, come nel caso presente, della monografia di esordio di un giovane studioso, al quale va pertanto dato atto, con piacere, di un coraggioso impegno di ricerca sorretto da un'altrettanto genuina passione.

*Echi di follia nella vicenda processuale di Sesto Roscio.* Alle calende di giugno dell'81 a. C. le proscrizioni ordinate da Lucio Cornelio Silla hanno ufficialmente termine, ma pochi mesi dopo, in un apparente sussulto tardivo di quella efferata caccia all'uomo, Sesto Roscio, agiato proprietario terriero di Ameria – l'odierna Amelia, nell'Umbria sud-occidentale –, viene assassinato *ad balneas Pallacinas* mentre dopo cena sta ritornando alla propria dimora romana. Per completare il quadro in modo coerente, benché figura certo non

ostile al nuovo monarca (più plausibile semmai il contrario), il nome della vittima figura inserito *post mortem* e a tempo scaduto nelle liste di proscrizione: ciò all'evidente scopo di coonestare l'acquisto all'incanto per una somma risibile delle sue tredici fattorie da parte di Crisogono, potente liberto di Sila, con la complicità di due biechi individui, Tito Roscio Magno e Tito Roscio Capitone, al quale verranno intestati tre di quei poderi di pregio. Non molto tempo dopo Sesto Roscio, figlio omonimo del possidente ucciso, viene accusato di parricidio al fine di impedire *a priori* una sua pretesa ereditaria sui beni del genitore (si deve però arguire poi cancellato dalle liste, perché l'uccisione di un proscritto andava comunque esente da pena). In ogni caso, *propter iniquitatem temporum*, nessuno, ancorché oratore esperto e altolocato, intende esporsi a difendere Sesto Roscio, tranne il giovane Cicerone, allora soltanto ventiseienne e alla sua prima causa pubblica, il quale, muovendosi con abilità pari all'ardimento in un clima infido segnato dall'ombra inquietante del dittatore, esce alla fine vittorioso ottenendo l'assoluzione dell'assistito (senza tuttavia pretendere – il dato è significativo – la restituzione dei beni di Roscio padre). Si tratta – mette appena conto precisarlo – della ciceroniana *Pro Sexto Roscio Amerino* dell'80 a. C., e i dati di cui sopra, ridotti ora ai minimi termini, sono ricavabili soprattutto grazie all'artificio dell'*altercatio* presente nell'orazione, la quale, già oggetto di una nutrita letteratura, è ora sottoposta a un'analisi mirata nell'elegante saggio di Giovanbattista Greco, *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sexto Roscio Amerino*, Torino 2021, XII-123. Nel contesto del recente intensificato interesse della dottrina romanistica per la pazzia e lo squilibrio mentale, l'Autore ne esamina i richiami nel testo dell'arringa, non solo al generale fine di un ulteriore contributo alla tematica in oggetto, ma anche per mostrare in forma esemplificativa come la stessa poteva atteggiarsi nella logica del processo criminale romano. D'altronde – come rilevato anche nello studio di Aglaia McClintock, *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Napoli 2020, su cui il mio *Sul tavolo* in TI 2.2 (2021) 184-188 – l'età ciceroniana segna un punto nodale nella considerazione delle turbe mentali in Roma per gli apporti del pensiero filosofico, della scienza medica e dell'impostazione concettuale e terminologica dei *prudentes*. Precede l'analisi specifica un breve *excursus* sulla follia nella riflessione greca, dai tre angoli visuali poetico, filosofico e medico, e sul lessico della medesima a Roma, innegabilmente debitore ai modelli ellenici ma con trasposizione non lineare anche in ragione delle diverse strutture lin-

guistiche. Nelle fonti latine si assiste a una straordinaria varietà terminologica, presente anche nei testi nel Digesto, con *furiosus* e – sia pure con distacco – *demens* sopra tutti. È tuttavia convinzione dello Studioso che nella citata molteplicità di vocaboli, non sempre razionalizzabile sul piano semantico, sia opportuno non rapportarsi a fonti di epoche diverse ma, ai fini dell’indagine che sta conducendo, dirigere il *focus* su testimonianze coeve e preferibilmente dello stesso autore, nel presente caso l’Arpinate. Nell’orazione ciceroniana alla patologia mentale sono riferibili tre vocaboli, *insania*, *furor* e *amentia*. Il primo è associato ad *audacia* e *temeritas*, alludendo all’ «agire non temperato da freni inibitori» quale diretta conseguenza dall’alterazione psichica (44). Sintomatico, e da annali, il caso di quell’*insanissimus* – nonché *furiosus* – Fimbria che dopo aver tentato di uccidere Quinto Mucio Scevola pugnalandolo, lo citò in giudizio adducendo a motivo che la vittima aveva impedito alla lama di penetrare completamente nel proprio corpo (*Rosc. Am.* 33). Il predetto carattere dell’*insania* trova conferma in un passo successivo (*Rosc. Am.* 68, al quale è in certa misura assimilabile *Rosc. Am.* 40) ove Cicerone afferma che, fatta salva l’evidenza, l’accusa di un crimine come il parricidio non è credibile se lo stesso non appare contestualizzato in un comportamento abnorme dell’imputato, ove, tra gli altri *vitia*, figura *tanta temeritas ut non procul abhorreat ab insania*, trovando in ciò assonanze nell’analisi dell’ira che si legge nelle *Tusculanae disputationes* (4.21, 52). Ancora a proposito della paradossale vicenda di Fimbria colpisce il parallelismo che in ardua chiave retorica Cicerone instaura con quella del suo assistito, la quale troverebbe analoga motivazione nel fatto di essere egli scampato a tentativi di ucciderlo perpetrati dai suoi accusatori (*quia de manibus vestris, quia se occidi passus non est*). L’Autore rimarca la forzatura insita in tale pretesa simmetria, riconoscendovi peraltro un aspetto del pensiero stoico circa la *furia*, che si distinguerebbe dalla follia in senso proprio in quanto non impedirebbe a chi ne è colpito di perseguire i propri fini, come appunto emerge dal disegno lucidamente perverso di Crisogono e soci. In tal modo *insania* e *furor* scivolano dal piano fisico organico a quello morale, che connota di negatività il comportamento deviante senza però deresponsabilizzarne l’autore. Lo sguardo relativo all’identificazione del *furor* in altri scritti ciceroniani incontra immagini non perfettamente sovrapponibili. Per esempio, se ci si sposta dalle orazioni a uno scritto filosofico, un testo assai poco omologabile è *Tusc.* 3.5.11, ove, confrontando il lessico greco con quello latino, ritenuto più puntuale, il *furor*

viene nettamente distinto dall'*insania*, poiché chi ne è colpito non è *compos sui* in assoluto, mentre l'*insanus* può comunque gestire una propria blanda quotidianità. Gli altri luoghi citati non rivelano contrasti insanabili, in quanto i soggetti colpiti dal marchio di *furiosi* – nemici personali dell'oratore, *hostes publici*, o l'uno e l'altro insieme, come Clodio, Catilina, Verre, Marco Antonio – vi appaiono violenti, crudeli, falsi, corrivi a propositi esiziali per il prossimo nonché per la stessa compagine statale, e la loro *furia* si rispecchia sovente in un volto iracondo, uno sguardo torvo, un eloquio sprezzante e spavaldo. Ma, come argomenta l'Autore (65), Clodio, Catilina, Verre, Marco Antonio, sono anche «*amentes* per eccellenza», poiché l'*amentia* – detta altrove *dementia* – è lo stato di pazzia dell'individuo che non è in grado di far uso della ragione a causa «di una grave agitazione, di un moto passionale o di un turbamento» (si veda anche, uscito in contemporanea a questo, il saggio di N. Donadio, *Da nemico di fazione a criminale pericoloso: percorsi di una strategia accusatoria dalla pro Roscio Amerino alle Filippiche*, IVRA 69 [2021] 221-302, che già nell'orazione di esordio individua le stigmate del delinquente socialmente pericoloso destinate a diventare un *topos* della retorica ciceroniana). E con analoga accezione il termine ricorre in due luoghi della *Pro Roscio Amerino* (29 e 41), nel primo caso riferito agli avversari, i quali mossi da un proposito folle e carico di disvalore, intendono sviare il processo criminale dai fini che gli sono propri usandolo come arma sostitutiva per non aver potuto uccidere l'accusato, nel secondo caso alla paternità cupa e vessatoria ad arte attribuita dall'accusa a Roscio Maggiore, tale da provocare nel figlio la decisione di ricorrere al parricidio. In proposito il Greco, contestando la stereotipa visione dei poteri del *pater* ipostatizzata nel *ius vitae ac necis*, sottolinea come i più recenti studi (Saller, Shaw, Rizzelli) abbiano delineato una figura paterna in cui i poteri derivanti dal *ius* erano pressoché di regola temperati dalla *pietas*, onde anche una severità giustificata dalle circostanze rifuggiva da censurabili eccessi punitivi. (In tale argomentazione, a mio avviso, potrebbe pure inserirsi l'espedito retorico legato alla follia – il *color insaniae* – destinato ad aprire la strada alla *querela inofficiosi testamenti*). Che sia difficile separare nettamente sul piano semantico i termini con cui nella *Pro Roscio* si indica la follia – e l'Autore riconosce che Cicerone «non pare curarsi particolarmente di essere coerente» (83) – è dimostrato anche dal fatto che *furor* e *amentia* figurano insieme in due passi dell'orazione (62 e 66), nel primo caso per affermare che il parricida è comunque un soggetto il

cui comportamento pregresso risulta connotato, appunto, da *furor* e *amentia*, nel secondo, con cronologia capovolta, per focalizzare lo stato di alienazione e sconvolgimento mentale che un simile orrendo delitto provoca in chi lo ha commesso. L'Autore non rinuncia comunque a tentare una diversificazione, intravedendo nell'*amentia* una «dimensione statica della malattia», nel *furor* «l'eccesso violento e correlato al tormento interiore» (84). Nelle «Considerazioni finali» (85-113), lo Studioso valuta la funzione dei riferimenti alla patologia psichica presenti nella *Pro Sexto Roscio* e, più in generale, nell'oratoria ciceroniana. Essi, pur tipizzati, non sono a suo avviso da considerare come *topoi* meramente letterari del tutto avulsi dalla realtà in quanto tesi soltanto a scagliare discredito sull'avversario, ma sottendono il ruolo fondamentale riconosciuto dalla società romana all'onorabilità di una persona quale valore 'forte' e idoneo a porsi a discriminare, onde gli stessi si prestano a diventare un rilevante elemento di giudizio nella causa in questione, e non solo trattandosi di un giudizio criminale, ma anche nell'ambito di un processo civile, come dimostra la sofferta esperienza di Aulo Gellio nominato giudice (*N. A.* 14.2), il quale, proprio in virtù dell'affidabilità e della stima di cui godeva l'attore, giurò *sibi non liquere* esimendosi dal pronunciare sentenza quando una piana applicazione dell'*onus probandi* avrebbe comportato l'assoluzione del convenuto, un individuo però dalla nomea deteriore e aduso a pescare nel torbido. In definitiva nell'orazione in difesa di Roscio Amerino, eccettuato il caso iperbolico di Fimbria, ai fini della comparazione delle tesi antagoniste il tradizionale confronto tra probi e malvagi tende a intrecciarsi in modo inestricabile con quello tra mentalmente *sani* e *insani*, evocando, come si è visto anche in precedenza, l'immagine di un *furiosus* che – tra le varie interpretazioni antiche del termine, non sempre riferibili a un disvalore –, può assimilarsi a quella di un tralignante il quale tiene una condotta palesemente deviata senza tuttavia che ciò ne elida o ne attenui la responsabilità. Un primo merito del libro è a mio credere quello di aver riproposto all'attenzione dei giusromanisti la *Pro Sexto Roscio Amerino*, un'orazione celebre ma che non ci si stanca di rileggere per il talento e il coraggio del suo giovane autore, per la mirabile struttura dell'impianto retorico, per il suo porsi infine, benché unilaterale, quale unica chiave di accesso a quel 'pasticcaccio brutto' della cupa Roma di Silla. Basti accennare, sotto diverso profilo, che mentre in genere si dà per scontata la palmare falsità dell'accusa, alcuni studiosi, fondandosi su effettive contraddizioni presenti nel discorso ciceroniano, sono

arrivati (ma non senza eccesso) a dubitare dell'innocenza di Sesto Roscio (stimolante e misurato sul punto P. Parroni, *La prima causa pubblica di Cicerone: una rilettura della Pro Sex. Roscio Amerino*, *Myrtia* 30 [2015] 61-75). E al citato merito credo contribuisca la chiave nella quale l'opera è stata oggetto di indagine, che (con ovvia semplificazione) può rappresentarsi come una messa a fuoco della pazzia 'in fotogramma' – ossia nella *Pro Sexto Roscio* e, volendo, in Cicerone oratore –, con programmatica rinuncia ad inserirla in un contesto diacronico più ampio e composito, come di solito avviene. Il che sembra deporre per un condivisibile atteggiamento relativistico dell'Autore, a fronte delle risultanze stesse dell'indagine e dell'irriducibile difformità delle tesi espresse dalla dottrina in argomento. Un altro motivo di fascino deriva, almeno a mio sentire, dall'incombente presenza del parricidio, un crimine inespriabile, atroce già nel nome (*Rosc. Am.* 28) e avvinto alla follia da un nesso quasi ontologico, che percorre l'intera vicenda evocando allo studioso le intricate e suggestive problematiche sul piano terminologico e su quello delle valenze simboliche legate alla *poena cullei*, il supplizio dell'oltre a tenuta stagna con il suo carico dannato umano e animale. Se a quest'ultimo proposito posso concludere con una *nuance*, la degradazione del superbo e bellicoso gallo a sgualcito «gallinaccio» (26 n. 20) coglie un po' di sorpresa, ma nel fiume d'inchiostro tributario della tematica può anche darsi che non si tratti di un inedito.

*Justinians Beruf für Gesetzgebung.* L'idea, ovviamente tutt'altro che nuova, della vocazione pressoché innata e inesauribile di Giustiniano per la legislazione, che poco sopra mi ha suggerito l'assonanza con un celebre titolo savigniano, acquista nondimeno un'accentuata evidenza, caratterizzandosi – se possibile – per una forma ancora più compiuta e prismatica via via che si procede nella lettura dell'ultimo ampio studio, fra monografia e trattato, di Salvatore Puliatti, *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021, 1-407, ove, come già si evince dal titolo, protagonista non è il Giustiniano 'iconografico' delle grandi codificazioni, che «d'entro le leggi trasse il troppo e 'l vano», ma l'uomo di Stato della legislazione riformatrice giuspubblicistica, nei tre grandi settori dell'amministrazione centrale, di quella periferica e di quella della giustizia, ai quali, preceduti da un lungo e ragionato *aperçu* sui

caratteri e le modalità del riformismo giustiniano (1-124), sono dedicati rispettivamente il secondo (125-164), il terzo (165-256) e il quarto capitolo del volume (257-385). In proposito si affaccia alla memoria quella che, con precipuo riferimento alle Novelle giuspubblicistiche, Roberto Bonini, a cui si deve una suggestiva svolta euristica in questa direzione destinata poi a influenzarne la scuola, chiamò la legislazione «corrente» di Giustiniano (si veda in particolare, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535*, Bologna 1976, 7-9). Tuttavia nel caso di specie l'aggettivo va probabilmente circostanziato, in quanto benché, almeno *prima facie*, altro rispetto al monumento normativo in cui da sempre si è identificata l'opera dell'imperatore bizantino, anche in tale ambito si disvela un grande disegno, articolato, capillare e coerente, volto a investire ogni aspetto della struttura amministrativa di un impero che in seguito alle guerre di conquista dilata a Occidente il proprio *limes* fino a ricomprendere la penisola italica e le terre nordafricane. In tal senso infatti l'Autore parla di «una vasta operazione di ingegneria costituzionale» – fortemente influenzata, in particolare nel decennio tra il 531 e il 541, dalla personalità e dall'esperienza di Giovanni di Cappadocia – implicante incisivi mutamenti delle istituzioni centrali e periferiche dello Stato (2). È insomma anche questa – se mi si passa l'espressione – una sorta di silenziosa e progressiva 'codificazione sostanziale', che prende corpo e si completa pietra su pietra, anno dopo anno, e che, pur stagliandosi più chiara in determinati periodi, accompagna tutta l'esistenza di Giustiniano, la cui ultima Novella (137 della *collectio graeca*) proprio in tema di riordino delle nomine dei vescovi e dei chierici («membri speciali' dell'apparato laico» [25]), ne anticipa di poco la morte. È anche noto che il classicismo di Giustiniano, pur presentandosi di regola come una sorta di *topos*, è stato al centro in dottrina di svariate declinazioni, a loro volta ulteriormente sottoposte nel tempo a ritocchi perfezionativi e meditate rimodulazioni – basti citare in proposito i saggi, ormai 'classici' anch'essi, di Fritz Pringsheim, Fritz Schulz, Ernst Levy, Franz Wieacker, Karl-Heinz Schindler, Gian Gualberto Archi –, ma che, detto molto in breve e con inevitabile semplificazione, possono condensarsi in due fondamentali correnti di pensiero: o come intento di rivitalizzazione normativa del diritto classico, nell'eventualità (secondo il Levy) in sostituzione del cosiddetto diritto volgare, o come duttile categoria stilistica idonea a porsi come involucro giuridico di un nucleo tendenzialmente indistinto di contenuti, sia pure magari assai difforni da quelli attribuibili al diritto classi-



co in senso proprio. Ma c'è anche chi, più drasticamente, ha pensato a un illusorio velo di Maya destinato in realtà a celare poco o nulla. *In limine* l'Autore ripercorre brevemente tali teorie, ma tiene a rimarcare la caratteristica, che in certa guisa può dirsi originale, del riformismo amministrativo giustiniano, condensata nella felice, e in buona misura esaustiva, espressione *innovare cum iusta causa* (Nov. 28 praef. [a. 535]: *Quod pulchre et primitus concinatum et unitum atque in proprium robur compositum est, id sine iusta aliqua causa innovare vel dividere non est sanae administrationis*) posta come titolo dell'indagine. Tuttavia chi, come per esempio chi scrive, si è occupato in particolare di legislazione giustiniana di ambito privatistico, nei confronti del classicismo, soprattutto nel volto che evoca il passato (la *vetustas*), non ha potuto non cogliere un atteggiamento – anch'esso peraltro additato in dottrina – che presenta vistosi profili di ambivalenza, poiché mentre prevale come generale tessuto connettivo l'*antiquitatis reverentia*, non mancano vere e proprie censure espresse talora con parole taglienti: esemplare C. 8.48.6, del 531, che condanna le *inextricabiles circumductiones* e gli *iniuriosa rapismata* privi di ragione dell'antica forma dell'*emancipatio*, ma significativi anche gli analoghi *inextricabiles circuitus* connessi ai *quattor genera legatorum* (C. 6.43.1 pr., del 529), le *captiosae stipulationes* reintrodotte dal Senatoconsulto Pegasiano (I. 2.23.7), il *tenebrosissimus error* della *missio in rem* in tema di fedecommesso (C. 6.43.3.2, del 531), le *antiqui iuris altercationes* da troncare di netto con le *Quinquaginta decisiones* (I. 1.5.3), e altro ancora. Ebbene, pur riconoscendo in tali rampogne una valenza retorica tesa a enfatizzare l'*innovatio* giustiniana che sta per essere esplicitata, la lettura del saggio di cui parliamo induce l'impressione che un tale iato non sia rinvenibile nella 'versione' del classicismo giustiniano in materia giuspubblicistica, ove il carattere della risalenza sembra sempre visto come un valore costante e sicuro al quale affidarsi con fiducia, contemperandolo però – ecco il punto di rilievo – con i bisogni della complessa e tormentata temperie storica in cui l'imperatore è chiamato a operare, attraverso, dunque, l'imitazione di un modello romano fatto di auliche istituzioni refrattarie all'usura del tempo, opportunamente adeguato al concreto prospettarsi degli eventi al fine di condurre un'attuale situazione di profondo degrado a un assetto che si auspica ottimale (in proposito si veda anche S. Puliatti, *Arcaismi come valori nella legislazione pubblicistica di Giustiniano*, IVRA 61 [2013] 180-197). Ed è proprio questo il settore in cui il binomio *leges et arma*, anch'esso celebrato tratto identificativo

dell'ideologia politica giustiniana, integrato con il principio dell'*acquirere et ordinare*, assume una valenza più diretta e incisiva rispetto alla legislazione privatistica. In fondo, si tratta per l'Autore di una sorta di immagine antonomastica della concezione bizantina dello Stato, che sarebbe riduttivo identificare in un immobilismo unicamente volto a prorogare se stesso, e che semmai può evocare l'idea di un «conservatorismo illuminato», che prendendo le distanze dal ripudio programmatico della tradizione, nel ragionato e prudente rispetto della stessa si conforma all'idea della «perennità della legge» e dell'«immobilità ieratica dello spirito e della 'Weltanschauung' dei Bizantini» (6). Il primo dei tratti salienti di carattere generale del riformismo giustiniano in tema di burocrazia statale – i cui capisaldi, o 'leggi-quadro', sono le Novelle 8 e 17, del 535 – è individuabile nel ripristino e nella riqualificazione delle *dignitates*, con incremento della *potestas* attribuita alle varie magistrature, ove il *restyling* non manca di investire i nomi stessi delle medesime con riconferma o mutamento di quelli pregressi ma sempre traguardando il modello classico (emblematica, in questo dichiarato *mimema tôn émprosthén*, appare la reviviscenza onomastica di 'praetor' anche nell'inedita veste di 'praetor plebis' [in latino nel testo di Nov. 13.1.1, del 535]), accompagnato da una ponderata revisione delle retribuzioni di magistrati e funzionari tesa a motivarne e fidelizzarne l'operato e distoglierli così da pratiche di corruzione, vera e propria piaga di portata 'biblica' dell'amministrazione tardoantica. Almeno nelle sua concezione – assai diverso il profilo della tenuta –, una riforma illuminata, introdotta per gradi partendo dalle cariche ecclesiastiche e degna di figurare accanto a quelle più note e celebrate di Giustiniano, è legata all'abolizione del *suffragium* nel reclutamento del personale. Il termine *suffragium* registra uno slittamento semantico da 'raccomandazione' (di un *potens*) a somma di denaro corrisposta o promessa dall'aspirante a vantaggio dei preposti alla selezione, per cui si passa da un sistema di stampo mercantile che premia il maggior offerente (con partecipazione degli imperatori medesimi), a un criterio meritocratico fondato sulle qualità personali dell'eligendo e sulla gratuità della carica. Le implicazioni di tale intervento hanno investito anche delicati aspetti finanziari con incidenza sfavorevole sulle entrate statali e le impari misure compensative, sebbene di trasparente carattere fiscale e insuscettibili di contrattazione, si sono anche prestate – nel giudizio al veleno del Procopio degli *Anekdotia* (21.8-19), che tuttavia l'Autore, forse *indulgender*, ricollega a un equivoco (25 n. 73) – a ritorcere su Giustiniano stesso accuse

di ladrocinio e venale gestione delle nomine. All'atto dell'assunzione della carica, l'eletto deve giurare solennemente la propria adesione a un nucleo di valori considerati imprescindibili per un membro dell'apparato statale, quali specchiata probità – anche pregressa –, fede cristiana ortodossa impermeabile alle eresie, ma *in primis*, e con valenza assorbente, assoluta fedeltà alla coppia imperiale. Tale giuramento rimarrà una costante nell'evo imperiale bizantino, ma con una sensibile evoluzione: dal VI al IX secolo, come vincolo di fedeltà di colui che è investito di una *potestas* rispetto al vertice assoluto in una visione istituzionale, dal X secolo, come incondizionata dedizione che lega il servente al proprio *dominus* nella buona come nella cattiva fortuna (114). Va poi aggiunta una puntuale definizione dei diritti e dei doveri dei funzionari in connessione alla loro responsabilità. In proposito all'epoca postclassica si deve l'introduzione 'alluvionale' di una sorta di responsabilità disciplinare dai connotati tendenzialmente indistinti, connessa a una miriade di illeciti anonimi e non di rado oscillante tra i profili della responsabilità penale e quelli della responsabilità oggettiva. In realtà, in quest'ultimo specifico campo non è facile scorgere un chiaro segno della mano giustiniana, ma è anche vero che il problema della concreta praticabilità sanzionatoria di tali norme – che sovente comminano severissime pene, affittive o più spesso pecuniarie in libbre d'oro, ma che pure non di rado si limitano a meri *Diktat* – mantiene contorni poco sondabili. Significativi interventi si riscontrano nei rapporti tra poteri civili e poteri militari (in contemporanea al libro di cui parliamo, è uscito dello stesso Autore, *Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*, AARC, XXIV, Perugia 2021, 275-292), ove il principio della separazione avviato da Diocleziano e perfezionato da Costantino, che postula una linea di demarcazione tra le competenze dei governatori provinciali e quelle dei comandanti dell'esercito, trova in Giustino conferma rimanendo il canone, ma senza aprioristiche rigidità e in connessione con i peculiari caratteri geografici e i problemi di difesa militare e di gestione dell'ordine interno legati alla singole circoscrizioni territoriali, dando di fatto luogo a una nitida divisione nelle province di confine e a una gestione unitaria in quelle interne. Peraltro, nei casi in cui avviene, la deroga alla divisione dei poteri non è legata a una difficoltà ravvisabile nella gestione governativa, ma, secondo lo Studioso, essa si pone come misura consapevolmente prevista in una globalità di sguardo riformatore che separa nettamente la politica giusti-

nianea da quella dei suoi predecessori Diocleziano e Costantino. Infine, nei rapporti tra le gerarchie ecclesiastica e quella statale, si mostra con particolare evidenza la posizione centrale, e quasi strategica, riconosciuta da Giustiniano alla figura del vescovo, il quale non solo partecipa con i *primores* del luogo alla nomina del governatore provinciale ma ne controlla anche l'operato: in una fase iniziale, informando l'imperatore degli illeciti addebitabili al funzionario e in un secondo momento gestendo di persona un vero e proprio potere repressivo e sanzionatorio. Come spiega l'Autore (97-98), nell'ideologia giustiniana il dato si impernia su «quel carisma intrinseco che può donare l'intelligenza della legge»: lo stesso che, per converso, preclude 'ontologicamente' all'eretico la funzione giudicante, in quanto impossibilitato a comprendere la parola di Dio e, per ciò stesso, il disposto della legge. La piena fiducia nella statura morale del porporato, a cui Giustiniano «tributa la stima di strumento indiscusso e fedele della propria potestà politica» (97), non ne esclude peraltro un profilo di responsabilità, in ipotesi anche penale; senonché – a parte il sempre enfatizzato castigo nella sfera metafisica e, ovviamente, la pena di natura ecclesiastica – in ambito terreno e laico la sanzione comminata si identifica di solito in una *imperialis indignatio* dal carattere deterrente abbastanza generico, onde tali previsioni parrebbero rispondere più a una *ratio* di coerenza sistematica perseguita dal sovrano legislatore che a uno scrupolo effettivo dettato dall'esperienza. Giunti a questo punto, per l'indagine analitica sugli interventi in tema di amministrazione centrale, periferica e giudiziaria, non si può che rinviare, raccomandandola, alla lettura del libro, in quanto per la molteplicità dei singoli argomenti e la precisione delle relative disamine, anche una mera riproduzione dell'indice, oltre a non rivestire alcun utile significato, darebbe luogo a un sensibile sfioramento degli spazi concepiti per la presente rubrica. Sono ormai trascorsi più di quarant'anni dalla prima pubblicazione in materia (e credo anche in assoluto) dell'Autore, *Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980, e nel periodo citato lo Studioso ha prodotto un flusso copioso e ininterrotto di saggi di argomento analogo o incentrati su tematiche contermini, molti dei quali fanno ora da supporto a *Innovare cum iusta causa*, in tal senso riconoscibile come *summa* delle esperienze di ricerca di una vita, per di più in un settore, quello del diritto amministrativo romano, che ha sempre annoverato pochi specialisti. Sotto il citato profilo il libro si pone anche come un utile e infor-

mato repertorio dove trovano collocazione, a una a una, le magistrature e le funzioni amministrative dell'età giustiniana e dei tre secoli successivi, così come, per esempio, l'assetto dei numerosi governatorati (Pisidia, Licaonia, Tracia, Isauria, Ellesponto, Paflagonia, e altri ancora) dell'impero orientale nei secoli dal VI al IX, con attento esame e relativo corredo bibliografico delle problematiche sottese a ciascuno dei citati argomenti. Nella pur vastissima produzione letteraria sul tardoantico, anch'essa ormai assurta a oggetto di indagine storiografica, un'opera, insomma, che si avvia ad occupare con decisione un proprio specifico spazio e della quale si avvertiva il bisogno.

*La Parafrasi, il metodo, gli 'svarioni' dell'antecessor.* Ciò che sappiamo della vita di Teofilo è ricompreso in uno spazio temporale di poco inferiore a sei anni. Si parte con la *constitutio 'Haec'* (1), del 13 febbraio 528, in cui egli – unico *iuris doctor*, ma anche *comes sacri consistorii* e forse scelto per questo – figura come componente della commissione incaricata di redigere il primo Codice di Giustiniano; il 7 aprile 529, nella *constitutio 'Summa'* (2), ne è confermata la presenza tra i compilatori del *Novus Iustinianus Codex* che ora si pubblica; la *constitutio 'Imperatoriam'* (3) del 21 novembre 533 indica l'*antecessor* come autore, con Triboniano e Doroteo, delle Istituzioni imperiali; il 16 dicembre 533, la *constitutio 'Tanta-Dédoken'* (9) lo rivela uno dei quattro *antecessores* che con altri tredici artefici hanno formato la commissione del Digesto; Nella *constitutio 'Omnem'*, della stessa data, è il primo degli otto professori destinatari della medesima (l'ordine non è alfabetico). E qui, almeno per noi, la sua vicenda si chiude: nella commissione che compila il *Codex repetitae praelectionis (constitutio 'Cordi'* 2, del 16 novembre 534) Teofilo non c'è, e d'altro canto il suo Indice del Digesto si arresta alla *pars de rebus*: morto? gravemente malato? stanco e rinunciatario? caduto in disgrazia? Ipotesi tutte formulate, ma certo è soltanto che dell'*antecessor Theophilus* si perdono definitivamente le tracce. Poi c'è la Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano, da tempo a lui attribuita con quasi unanime sentire, giacché lo Pseudo-Teofilo non fa più presa, anche se non pochi tendono a escludere il calamo diretto del professore ipotizzando una stesura tratta dal suo corso di lezioni da parte di uno studente o un collaboratore, «non si spiegherebbero altrimenti, *inter alia*, certi svarioni dell'opera, che dovremmo altrimenti attribuire, non senza qualche perplessità, al primo dei *professores legitimae*

*scientiae*». Quest'ultimo rilievo è tratto dalla «Prefazione» della recente monografia di Marco Molinari, *La Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano tra methodus docendi e mito* (*Ἔχε ταῦτα ὡς ἐν προθεωρίᾳ*), Bologna 2021, 5-225. Il saggio, come ricorda l'Autore nel luogo citato, ha origini abbastanza lontane, e precisamente nella tesi di Dottorato sul primo libro della fonte bizantina discussa nel 2008 e ora rivisitata e riproposta con modifiche e aggiornamenti in virtù degli studi condotti nel frattempo che hanno in certa guisa saldato la tesi dottorale con l'attuale monografia grazie a una ripresa di indagine scientifica non scevra di difficoltà stante il lungo intervallo temporale. Ora, con ritrovato e lodevole entusiasmo, l'Autore indica il presente libro, che si pone in buona parte dall'angolo visuale della storia della storiografia, come il primo di una trilogia dedicata alla Parafrasi. Il Prologo (9-54) è dedicato a uno scrupoloso esame della versione greca della *constitutio* 'Imperatoriam', che figura in sei manoscritti della Parafrasi. La paternità di tale testo è controversa: per esempio, gli ultimi editori della fonte (J.H.A. Lokin - Roos Meijering - B.H. Stolte - N. Van der Wal, Groningen 2010, XXV s.) pensano a un non giurista contemporaneo di Giustiniano; Giuseppina Martino (KOINΩNIA 39 [2015] 439 ss.) la attribuisce a Teofilo; Giuseppe Falcone (AUPA 59 [2016] 291 ss.) a un *antecessor* giustiniano diverso da quest'ultimo; per l'Autore (19) appartiene «*grosso modo*» alla stessa mano che ha vergato la Parafrasi. Anche se, nell'ampia parte che non reca nuovi apporti, si tratta di una traduzione fedele, la disamina del Molinari coglie con sensibilità ogni variante tra *rhetón* e testo greco, segnalandosi per un'acribia critica accompagnata da una prudente valutazione delle differenze – omissione dell'*inscriptio* con le titolature imperiali e della data, discorso ora in terza persona singolare, menzione più esplicita e storicamente contestualizzata del primo Codice, imprecisione nei programmi di studio rispetto al tenore della *constitutio* 'Omnem', altra non lieve *impasse* dovuta alla chiusa – spiegate in modo piano e ragionevole, diffidando della scorciatoia interpolazionistica. Il Capitolo I (55-112) costituisce la parte centrale del libro sia sul piano della topografia sia per il taglio essenzialmente storiografico che, come si è detto, l'Autore attribuisce a questa sua «*protheoria*». Si tratta di una revisione meticolosa relativa a tutte le problematiche legate alla storia esterna della fonte, dalla stessa corrente denominazione 'Parafrasi', alla sua integrità (quella che possediamo è un'opera acefala, priva del titolo [1.1] *De iustitia et iure*), alla struttura e trasmissione del testo, al nodo della paternità del mede-

simo ove la teoria dello Pseudo-Teofilo del Ferrini si inserì a mo' di cuneo dirompente, destinato poi a un progressivo declino, fino all'attuale pressoché concorde abbandono. Però, secondo l'Autore, sulla base di condizionamenti inerziali, di carattere ideologico e in certa misura psicologico, prescindendo quasi programmaticamente da una serie di dati ostativi rispetto a un'attribuzione a Teofilo più accolta perché tranquillante che conseguita sul campo delle risultanze storiche e testuali, con l'implicito corollario dell'ambiguità: (83) «il nome di Teofilo, per l'influenza decisiva che si attribuisce, in questi casi, all'autore del testo, serviva soprattutto ad assicurare alla Parafrasi (oltre che una collocazione spazio-temporale) uno statuto unitario». La riflessione metodica dello Studioso – che, pur manifestandosi in una pubblicazione di esordio non è quella di un neofita – passa al vaglio le teorie dando voce a editori e interpreti in un plurisecolare *restatement* bibliografico ove si isolano i punti di forza e i limiti delle singole opzioni euristiche con rilievi comunque meditati e pertinenti. Circa il problema centrale dei rapporti tra la Parafrasi e il metodo di insegnamento del diritto nella Costantinopoli del VI secolo, un particolare rilievo è attribuito alle ricostruzioni dello Scheltema (unione da parte di uno studente di due quaderni di lezioni relativi ai due livelli didattici del corso istituzionale) e del Falcone, del quale anch'egli mostra di condividere la critica mossa allo studioso olandese, pur individuando nell'immagine di una Parafrasi «ad una dimensione» (103) il *signum* di quella tensione unitaria condizionante che – a suo giudizio – permea il sentire dottrinale del 'dopo Ferrini'. Il Capitolo II (123-215) è dedicato all'esegesi di P.T. 1.2, *De iure naturali gentium et civili*, condotta con la cura e la lucidità critica già segnalate circa il Prologo e un destreggiarsi con passo sicuro nelle serpentine tra *katà poda* (non sempre puro) e *paragraphatí*. Nella nozione che ne emerge del diritto naturale affiorano considerazioni di più o meno consapevole stampo filosofico unite a una preoccupazione del Professore di evitare equivoci da parte dei discenti nel gioco dai contorni talora labili che, sotto l'egida della definizione ulpiana (1 *inst.* D. 1.1.1.3), si instaura tra *ius* e *natura* e tra uomini e altri animali partecipi di quelle norme. Lo stesso in certa misura può dirsi per le definizioni di diritto delle genti e diritto civile, in cui, sempre a scopo didattico, si prendono le distanze da una rigida separazione che può risultare ingannevole. Di particolare impatto, per un'immediata (e illusoria) suggestione *lato sensu* giusnaturalistica, l'accenno – estraneo al *rhetón* – al diritto delle genti «abusivamente» chiamato anche naturale (P.T. 1.2.1: il

senso di tale «affermazione ... sibillina», avverte l'Autore [147], sarà indagato nei successivi studi; peraltro in P.T. 1.2.11 il Parafraste sembrerebbe partecipe dell'abuso linguistico). Nell'elencazione delle fonti normative impostata sulla originale tastiera dei sei legislatori (popolo, plebe, senato, imperatore, magistrati e giuristi), visti anche nelle loro interrelazioni, il Professore, con ampio ricorso alle *paragraphai*, propone ricostruzioni storiche talora inesattamente semplificate (come nel caso dell'intervento di Ortensio) e con un *ductus* traguardante l'attuale assetto legato al potere imperiale («L'allegro ritmo della *historiette* – rileva in proposito l'Autore [175] – cela importanti ingredienti ideologici e di propaganda»). Si tratta di una monografia ponderata, interessante e istruttiva, che sottende un'ingente mole di studio e che, grazie pure all'ammirevole competenza filologica e letteraria dell'Autore, riesce a collocarsi – e non era per nulla facile – in un proprio originale spazio entro un terreno arato da secoli, ove nel già ricordato intervallo temporale è intervenuta una nuova edizione critica del testo e che negli ultimi venticinque anni ha visto una importante serie di studi, in particolare – con riguardo all'Italia – dovuti a Giuseppe Falcone, Carmela Russo Ruggeri e Agatina Stefania Scarcella. Proprio Carmela Russo Ruggeri (*Studi su Teofilo*, Torino 2016, IX) ricorda che il suo appassionato interesse per la Parafrasi di Teofilo nacque dalla «lettura di una splendida tesi» discussa nell'ambito del Dottorato romanistico di Pavia: collegando i dati, credo di identificarla in quella redatta dal Molinari, al quale, alla luce dei saggi prodotti dall'amica messinese, va pertanto riconosciuto un merito ulteriore. Nella messe di suggestioni scaturite dalla lettura, una mi ha coinvolto più di altre. Nelle prime pagine (12 nt. 2) lo Studioso scrive che circa l'attribuzione della Parafrasi a Teofilo gli argomenti a favore e quelli contrari si equivalgono, più avanti (104) ribadisce l'inaffidabilità di qualunque soluzione in proposito, nelle «Riflessioni conclusive» (214) afferma che una nutrita serie di elementi critici «impediscono di riferire con certezza il discorso greco ... a Teofilo». Se non mi è sfuggito – è un libro molto denso –, egli per ora non esprime, almeno in modo preciso e circostanziato, una propria ipotesi preferenziale (a p. 19 affiora un *penchant* per il concorso di più autori; a p. 98 accenna a un «Anonimo bizantino *in feri*, coevo al lavoro compilatorio e sorto nel *milieu* accademico per soddisfare le esigenze della scuola, dietro autorizzazione imperiale o spontaneamente», ma in modo cursorio e solo come esempio delle infinite possibili ipotesi in argomento); tuttavia, al netto di qualche oscillazione,



sono numerosi i luoghi da cui emerge una perseguita presa di distanze dall'attuale *communis opinio*: il titolo della monografia non reca il nome di Teofilo; grazie anche al controllo di una sorta di riflesso condizionato (130), la fonte viene chiamata «c.d. Parafrasi di Teofilo», o «Parafrasi c.d. 'di Teofilo'»; a un certo punto – egli scrive – Contardo Ferrini si rende conto che i due scolii del manoscritto parigino 1364 che la attribuiscono in modo univoco all'*antecessor* non sono assai seriori come aveva ritenuto all'inizio, bensì degli anni a cavaliere tra il VI e il VII secolo, ma ad avviso del Molinari, il quale giudica «davvero minima la garanzia rappresentata da due scolii, sia pure quasi coevi», ben poco «si può spiegare l'entusiasmo, quasi un sollievo, con cui accolse quella smentita la stragrande maggioranza della romanistica sul malcelato presupposto che, ormai, per sbarazzarsi degli altri argomenti accampati dal romanista fosse sufficiente uno sbrigativo *tamquam non essent* e spettasse a lui, a quel punto, l'onere di provare l'inconsistenza di quella testimonianza» (78-79). Sempre in proposito, nonostante il percepibile fascino esercitato sullo Studioso dal *katà poda* beritense delle *Gai Institutiones* ipotizzato dal Ferrini, la perfetta *confusio* tra *Index* e *paragraphai* che egli riscontra in un luogo dell'opera non gli consente di «aderire senza riserve» alla congettura del Maestro pavese (199). Leggendo il libro, insomma, a me è sembrato di cogliere, neppure tanto velata, una prevalente propensione negativa: comunque non intendo insistervi, né a *maiori* discuterla, visto che in primo luogo si tratta comunque di un'impressione, poi che – non va dimenticato – stiamo parlando di un 'volume primo', infine che nel caso sarebbe un punto di vista tutt'altro che sorprendente in uno degli innumerevoli e intriganti regni dell'opinabile che ci sono familiari. Vorrei piuttosto soffermarmi un poco sugli errori – «svarioni» [5, cit.], «strafalcioni» [75 nt. 43], «crassa ignoranza su un tema, tutto sommato, abbastanza accessibile» [83], «al prezzo di attribuirgli [a Teofilo] una crassa ignoranza» [103] –, evocati pure varie volte con sottolineatura vagamente ferriniana in allusiva direzione di un'opera adespota. Isolo i due che non solo nel presente libro figurano come i più vistosi e quasi antonomastici, dando peraltro atto allo Studioso che diverse mende additate con disinvoltura da questo o quel critico hanno incontrato la sua giusta opposizione. Ciò premesso, l'Autore riferisce che (anche) Carlo Augusto Cannata «ha avuto modo di strigliare il maestro costantinopolitano» per la rappresentazione della *transscriptio a re in personam* nell'ambito dei contratti letterali (3.21): sarebbero intervenute una domanda e una rispo-

sta di stampo stipulatorio tra Tizio creditore e Caio debitore, poi il primo, mettendo per iscritto lo scambio dialogico, avrebbe portato in conto come versata a Caio la somma che questi gli doveva a titolo diverso e ciò avrebbe prodotto l'effetto novativo. Tale scrittura non si coniuga con un libro contabile, e Teofilo avrà pure qualche attenuante ma – conclude il compianto Maestro – ciò non toglie che «inventi e inventi male» (82). Non nego l'inesattezza oggettiva – sarebbe una forzatura –, ma mi limito a osservare che dall'esposizione sul punto di Gaio non è facilissimo comprendere come avvenisse tale forma di *expensilatio* (3.129): *A re in personam transscriptio fit, veluti si id quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tuleris*. Tuttavia, anche se alcuni ritengono che in origine il consenso del debitore non fosse necessario, non è possibile pensare a una sua assenza in piena età classica (M. Talamanca, *Ist. di dir. rom.*, Milano 1990, 578). Sulla stessa falsariga si muove la trattazione della *transscriptio a persona in personam*, nel senso che circa il ruolo del debitore ceduto di nuovo regna il silenzio. Infine, nello spiegare i *nomina arcaria*, ossia gli effettivi crediti pecuniari registrati dal titolare nel suo libro-cassa, Gaio (3.131) precisa che questi non creano una nuova obbligazione, perché il denaro è stato effettivamente versato, onde si tratta di *obligationes re: qua de causa* – aggiunge – *recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligationem, sed obligationis factae testimonium praebere*. Nondimeno, e ancora una volta, ci si può chiedere quale valenza probatoria possa riconnettersi a una scrittura unilaterale del creditore (M. Talamanca, *op. loc. cit.*, parla in proposito di un «più o meno convincente mezzo di prova»). La laconica trattazione del manuale classico sui contratti letterali è impostata soltanto *ex parte creditoris*; nel VI secolo d. C. di questi è rimasto uno sbiadito ricordo; il Digesto non ne reca traccia; infine colui che ha scritto il titolo 3.21 delle *Institutiones* alla storia concede il minimo – e non sembra un caso – limitandosi a dire *Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur, quae nomina hodie non sunt in usu*. A mio avviso, il Parafraste ha il merito di aver recuperato l'elemento del consenso, di cui, visto che si sta parlando di un contratto, sul piano didattico giustamente avvertiva la necessità, e si è studiato di fornire ai discenti una spiegazione che ne teneva conto: lo ha fatto in modo erroneo, d'accordo, con una *forma mentis* improntata alla *stipulatio* (altro dato non del tutto privo di una sua suggestione), tuttavia l'impostazione rimane quella di un docente che, con i mezzi di cui dispone, cerca di colmare una lacuna didattica. Inoltre, se si legge atten-

tamente la prosa greca della Parafrasi con la domanda e la risposta scritte invece in latino, appare abbastanza improbabile che un eventuale studente redattore del testo possa avere frainteso. Diverso, quanto a genesi, è l'errore di cui a P.T. 2.3.1, in tema di servitù urbane. Il *rhetón* è così formulato: *item praediorum urbanorum servitutes sunt hae: ut vicinus onera vicini sustineat: ut in parietem eius liceat vicino tignum immittere: ut stillicidium vel flumen recipiat quis in aedes suam vel in aream, vel non recipiat: et ne altius tollat quis aedes suas, ne luminibus vicini officiatur*. Il Parafraste intende l'*ut vicinus onera vicini sustineat* non come la prima delle servitù urbane enumerate, ossia la *servitus oneris ferendi*, ma come la *ratio* generale e caratterizzante della predetta categoria di servitù, che su tale falsariga finisce con il ricomprendere tutte quelle '*ut onera vicini sustineam*' [trad. Reitz; la trad. Ferrini vi premette '*in eo consistunt...*'] e inizia il catalogo con la *servitus tigni immittendi*, in realtà la seconda. Anche qui l'errore c'è, grave e lampante, ma per quanto mi concerne – e non a motivo di una «diatesi benevola» come quella del Mylius e del Reitz (82 nt. 57) – il dato oggettivo non riesce a soverchiare perplessità di altra natura. L'origine risiede in una svista connessa alla mancata conoscenza della *servitus oneris ferendi*, della quale – come si è rilevato – le *Gai Institutiones* tacciono, ma a mio credere complice pure – e non pochissimo – il modo in cui si esprime il passo istituzionale, che parla di sostenere 'gli onera' (al plurale) 'del vicino'. Non vi è un dato tecnico che valga a circostanziare la *servitus* specifica di cui si tratta, e con un simile punto di partenza il soccorso dei passi del Digesto sulla servitù di appoggio rimane labile per la difficoltà di cogliere il collegamento: dopo invece si menzionano *paries, tignum, stillicidium, flumen, aedes, area, lumina*. Quali sono i 'pesi del vicino' (non quelli di un edificio, un muro, un tetto, ecc.) che deve sostenere 'il suo vicino' (idem)? Evitando – pur nel fraintendere – equivoci assai peggiori (penso a uno studente, magari al «poor student» di Carmela Russo Ruggeri), *onus* è stato inteso dal Parafraste non come carico materiale, ma in senso figurato: in un luogo precedente (P.T. 2.2.3) aveva infatti spiegato che la servitù urbana è un (trad. Reitz) *ius aliquod certis modis constitutum, quod mente concipitur, facitque ut vicinus vicini onera sustineat*, ivi valendosi di tale definizione anche per le servitù rustiche, e del resto nella teoria delle servitù la metafora è pregnante a incominciare dal nome stesso dell'istituto. Nel dato per cui in I. 2.3.1 l'unica definizione di stampo generico si trova proprio collocata in testa all'elenco è insito un profilo di ambiguità, che però, mentre lo

trae in inganno (*felix culpa?*), sortisce anche l'effetto di suggerire all'insegnante di diritto un opportuno comune denominatore dogmatico delle *servitutes praediorum* assente nel manuale giustiniano, come già in quello di Gaio. Aderendo poi alla tesi di Giuseppe Falcone (AUPA 45.1 [1998] 275 e n. 124), il quale attribuisce I. 2.3.1 alla penna di Doroteo, l'eziologia della caduta (con riguardo in tal caso al *primus antecessor*) acquista una verosimiglianza ancora maggiore. Questa digressione più lunga di altre semplicemente per dire che, al fine di eradere il nome di Teofilo, altro è la gravità dei citati infortuni, altro la loro valenza probatoria: per strano che possa apparire, non c'è una proporzionalità diretta, in quanto negli stessi errori sono anche riconoscibili aspetti peculiari che, spostando l'angolo visuale, rendono problematico il ricorso a principianti o a collaboratori poco versati. Può, insomma, averli commessi il *facundissimus antecessor Theophilus* in persona, e, associandomi alla sensata conclusione di Carmela Russo Ruggeri, credo sia opportuno farsene serenamente una ragione. Del resto, con sguardo rivolto ora al presente della nostra disciplina, Maestri insigni hanno non solo riconosciuto ma anche segnalato in via autonoma sviste ed errori in cui sono incorsi, con l'unico risultato di accrescere, in tal modo, la loro grandezza.

RENZO LAMBERTINI